

N. 806/2012 r.g.a.c.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Aurelia D'Ambrosio	Presidente
dott. Michele Magliulo	Consigliere rel.
dott. Paolo Mariani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2321/11, depositata il 01/02/2011, vertente

TRA

CARMELA, C.F. , rappresentata e difesa
dall'avv. Michele Liguori e dall'avv. Vincenzo Liguori

APPELLANTE

E

CLINICA VILLALBA s.r.l., P.I.: 00387560634, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni

APPELLATA

E

ALLIANZ s.p.a. (già Allianz Subalpina s.p.a.), P.IVA 05032630953, in persona del
procuratore speciale dott. Giovanni , rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco

APPELLATA



GIANCARLO,

APPELLATO CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente il 21 febbraio 2012 ed il 24 febbraio 2012, Carmela proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 2321/11 del 28/02- 01/03/2011, nella causa civile avente ad oggetto inadempimento contrattuale per responsabilità professionale, risarcimento del danno e restituzione del compenso erogato, proposta dalla con atto di citazione notificato il 15/11/2005, a seguito di un errato ed inadeguato trattamento tecnico-assistenziale e chirurgico consistente in un'errata diagnosi pre-operatoria (aneurisma venoso inguinale destro invece che ernia crurale destra) ed in un errato intervento chirurgico (di ernioplastica inguinale destra e flebectomia secondo Muller arto inferiore sinistro invece che la più moderna tecnica tension-free) eseguito il presso la s.r.l. Clinica Villalba, assicurata per la R.C. professionale con la s.p.a. Allianz, da parte del chirurgo operatore prof. Giancarlo, a causa del quale la Sig.ra Carmela subiva lesioni personali a cui residuavano postumi di natura permanente.

Con detta sentenza il Tribunale di Napoli così provvedeva: "1) *accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni, della somma complessiva di euro 18.424,27 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a partire dal mese di febbraio 2000, nonché interessi legali, sulla somma come sopra determinata, dalla presente decisione al soddisfo; 2) condanna i convenuti in solido al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.800,00 per spese, ivi comprese quelle di CTU, euro 2.000,00 per diritti ed euro 2.200,00 per onorario,*



E' evidente, infine, che la condanna degli appellati soccombenti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio rende superfluo l'esame della loro richiesta di rifusione delle spese sostenute nel processo di primo grado, a prescindere quindi dalla qualificazione di tale richiesta come impugnazione incidentale, come tale certamente inammissibile, stante la tardività della costituzione degli appellati medesimi.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Carmela avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2321/11 depositata il 28/02/2011, così provvede:

1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna la Clinica Villalba s.r.l., Giancarlo e l'Allianz s.p.a., in solido tra di loro, al pagamento della ulteriore somma di € 651,52 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre gli interessi legali sulla somma devalutata al febbraio 2000 e via via rivalutata fino alla data del deposito della presente sentenza, nonché gli ulteriori interessi legali sulla somma complessivamente maturata a tale data, per il periodo successivo fino al soddisfo; conferma, quindi, la condanna di cui al capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata;

b) condanna, altresì, i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado, in € 2.300,00 per spese (ivi compresa quella della c.t.u.) e € 6.638,40 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge, detraendo da tali somme quanto già pagato a tale titolo dalla Allianz s.p.a., con attribuzione all'avv. Michele Liguori; quanto al presente giudizio, in € 430,00 per spese e € 10.482,00 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Liguori.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/07/2021.

Il Consigliere estensore

dr. Michele Magliulo

Il Presidente

dr.ssa Aurelia D'Ambrosio

